



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 38 DEL 7 AGO. 2012.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO DOTT. CARMELO GARUFI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONFINE CROLLATO IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'ANNO 2009 E SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PASTERIA SITA SULLA S.S. 114".

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale di Calatabiano, per rendere fruibile al meglio e sicura la scuola elementare di Pasteria sita sulla S.S. 114, intende realizzare le opere necessarie ai fini di eliminare tutte le cause che pregiudicano la sicurezza strutturale dell'edificio, mediante la ricostruzione del muro di confine, crollato in seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2009, e la sostituzione di alcuni vecchi infissi in legno oramai deteriorati, con degli infissi a taglio termico in grado di garantire sicurezza e isolamento termoacustico;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Sindacale n. 37 del 03/08/2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Lo Giudice e che, inoltre, lo stesso è stato incaricato della redazione della progettazione definitiva e della successiva Direzione Lavori;
- necessita predisporre lo studio geologico- tecnico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha evidenziato l'impossibilità di poter procedere, con le risorse umane a disposizione ed in mancanza delle specifiche competenze di legge;

ATTESO CHE, per il conferimento dell'incarico di cui sopra, è stato individuato il Geologo Carmelo Garufi, nato a Calatabiano, il 15/05/1951, residente a Mascali, in Via San Giuseppe, n. 273, C.F.:CFGRFCML51E15B384I, P.I.:01240900876, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi al n.226, che ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico di cui sopra a titolo gratuito;

VISTI:



- il D.Lgs. n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/11 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazioni in materia;
- il D.P.R. n. 207/10;

- il D.P.Reg. n.13/12;
- la L.R. n. 7/92, art. 13;
- la L.R. n. 32/94, art. 4;

DETERMINA

1. Di conferire, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'allegato schema di disciplinare di incarico, l'incarico professionale per l'esecuzione dello studio geologico – tecnico per la progettazione dei lavori relativi alla *“Messa in sicurezza del muro di confine crollato in seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2009 e sostituzione di parte degli infissi esterni nella scuola elementare di Pasteria sita sulla S.S. 114”*, al Geologo Dott. Carmelo Garufi, nato a Calatabiano, il 15/05/1951, residente a Mascali, in Via San Giuseppe, n. 273, C.F.:CFGRFCML51E15B384I, P.I.:01240900876, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi al n.226, che ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico di cui sopra a titolo gratuito;
2. Di dare atto che nessuna spesa è posta a carico del Bilancio comunale;
3. Di trasmettere il presente atto al Professionista incaricato, al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Sindaco
(Dr. Giuseppe Intersario)





COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

DISCIPLINARE

Conferimento dell'incarico professionale riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto del progetto per la "Messa in sicurezza del muro di confine crollato in seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2009 e sostituzione di parte degli infissi esterni nella scuola elementare di Pasteria sita sulla S.S. 114".

Art. 1

Il Comune di Calatabiano e, per esso, il Sindaco che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida al Dott. Geologo Carmelo Garufi nato a Calatabiano il 15/05/1951, residente in Mascali in Via San Giuseppe n° 273, CF GRF CML 51E15 B384I, P. IVA 01240900876 iscritto all'albo professionale dei geologi al n° 226 (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia), l'incarico relativo allo studio geologico-tecnico di supporto al progetto per la "**Messa in sicurezza del muro di confine crollato in seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2009 e sostituzione di parte degli infissi esterni nella scuola elementare di pasteria sita sulla s.s. 114**"

Art. 2

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende:

- studio geologico-tecnico per la progettazione dell'area di stretto interesse e del suo intorno;
- quant'altro occorra, per le relative competenze, al fine dell'approvazione del progetto da parte degli enti competenti.

Art. 3

Il professionista è tenuto a svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010 e del D.Lgs n° 163/2006 nel testo recepito dalla L.R. n. 12/11. Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione ed, in particolare, quelle contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché quelle relative alla ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successiva legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto deve essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme del citato D.P.R. n° 207/2010 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Art. 4

Il professionista deve presentare la relazione geologica, completa di tutti gli elaborati previsti e quant'altro necessario giusta le norme del D.P.R. n° 207/2010, nel termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Si incarica nello specifico lo stesso, ad eseguire tutti gli adempimenti necessari (geologici e geotecnici) previsti dalla vigente legislazione e per il progetto relativo.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

Art. 5

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio geologico, anche se già gli elaborati sono stati presentati,

tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni e aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali compensi. Il professionista deve provvedere a quanto sopra entro un tempo massimo pari ad 1/10 di quello stabilito per la redazione dello studio geologico - tecnico, decorrente dalla data in cui vengono allo stesso tempo impartite le relative istruzioni, salvo eventuali proroghe che concedibili, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso.

Art. 6

Il professionista è tenuto alla redazione dello studio geologico, occorrente per la progettazione dell'opera, attraverso le dirette conoscenze del sito.

La relazione geologica relativa al progetto esecutivo contiene lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche geotecniche dei terreni, desunte dalla conoscenza del sito per le indagini e le prove effettuate nelle aree vicine, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché, tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica, che, caso per caso, possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni di progettazione. La relazione geologica deve essere corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare l'andamento litostratigrafico e/ litotecnico del sito di stretto interesse.

Il professionista nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera a supporto della quale è stato redatto lo studio geologico di cui al presente incarico, deve effettuare le seguenti ulteriori prestazioni:

— controllo in corso d'opera della rispondenza tra la caratterizzazione geologica e geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva (comma 7, punto A.2 e ultimo comma del punto B.2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988);

— direzione sotto l'aspetto geologico dei lavori di costruzione dell'opera con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo suo giudizio, emanando, ove necessario, in collaborazione con la direzione lavori dell'opera progettata, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della relativa parte geologica nelle varie fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita.

Art. 7

Le prestazioni del professionista, in adempimento al presente incarico, sono rese a **titolo gratuito**. Nulla spetta al medesimo, a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione.

Art. 8

Il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto; potendo, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, con onorario a carico dello stesso professionista incaricato.

Art. 9

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, deve attenersi alle direttive impartite dall'Amministrazione committente e mantenere gli opportuni collegamenti con la stessa e con gli altri tecnici progettisti dell'opera.

Il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione così, come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, vengono riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) il Sindaco presso il Municipio di Calatabiano;

b) il Dott. Geol. Carmelo Garufi in Mascali (CT) in via S. Giuseppe n° 273.

Art. 10

L'incaricato solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla collaborazione affidata.

Art. 11

1. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'attività in oggetto.
2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il collaboratore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali"):
 - il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti;
 - i suoi dati personali sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Professionista

Si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui agli arti 3, co. 2, e 5, del presente disciplinare ex art. 1341 e.e.

Per il Comune di Calatabiano

Il Sindaco

Il Professionista
